



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012

Visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da:

FRANCO BARBIERI (BRBFNC57R02L299T), nato a Torrile (PR) il giorno 2 ottobre 1957, residente a Colorno (PR), Via Lungolorno n. 48 (n 15/2020);

PIERGIORGIO BARBIERI (BRBPGR86H20B898B), nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 20 giugno 1986, residente a Colorno (PR), Frazione Sacca n. 121 (n 16/2020);

INES CATELLANI (CTLNSI63T63H223X), nata a Reggio Emilia il giorno 23 dicembre 1963, residente a Colorno (PR), Via Lungolorno n. 48 (n 17/2020);

BARBIERI SOCIETA' AGRICOLA (02370490340), corrente in Colorno (PR), Via Lungolorno n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore (18/2020);

rilevato che:

- preliminarmente, alla luce dell'art 7 comma II bis e II ter, 7 bis e 14 ter comma VII bis L 3/2012 è stata disposta la riunione delle procedure n 16,17,18/2020 alla n 15/2020 e che, pertanto, l'apertura ex art 14 quinquies L 3/2012 viene disposta con un unico provvedimento;
- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono residenti in Colorno (PR);
- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lettere a) e b) posto che:
 - a) i proponenti non sono soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- le domande risultano corredate dalla documentazione di cui all'art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alle domande risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:
 - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
 - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delle domande, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

- i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);
- non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto :

- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito con riguardo al nucleo familiare FRANCO BARBIERI ed INES CATELLANI, allo stato, in € 1.800,00 mensili, al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo indicato in relazione al nucleo, salvo modifiche per motivi sopravvenuti;
- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito con riguardo al nucleo familiare PIERGIORGIO BARBIERI, allo stato, in € 1.600,00 mensili, al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo indicato in relazione al nucleo familiare, salvo modifiche per motivi sopravvenuti;
- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC deve essere determinato con riguardo ai limiti fissati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;
- di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona del dott. ANGELA FRISULLO, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e

quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

visto l'art 14 quinquies L 3/2012;

P.Q.M.

- dispone la riunione delle procedure n 16, 17,18/2020 alla procedura n 15/2020;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di:
 - FRANCO BARBIERI (BRBFNC57R02L299T), nato a Torrice (PR) il giorno 2 ottobre 1957, residente a Colorno (PR), Via Lungolorno n. 48 (n 15/2020);
 - PIERGIORGIO BARBIERI (BRBPGR86H20B898B), nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 20 giugno 1986, residente a Colorno (PR), Frazione Sacca n. 121 (n 16/2020);
 - INES CATELLANI (CTLNSI63T63H223X), nata a Reggio Emilia il giorno 23 dicembre 1963, residente a Colorno (PR), Via Lungolorno n. 48 (n 17/2020);
 - BARBIERI SOCIETA' AGRICOLA (02370490340), corrente in Colorno (PR), Via Lungolorno n. 48, (n 18/2020);
- nomina Liquidatore il dott. ANGELA FRISULLO con studio in Parma,V.le Fratti 56 , professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma ;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. e presso il PRA a cura del Liquidatore;
- ordina la trascrizione del presente decreto presso il Registro Imprese;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti, complessivamente considerati, fino al limite di € 1.800 mensili, al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo familiare FRANCO BARBIERI-INES CATELLANI complessivamente considerato;
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti, complessivamente considerati, fino al limite di € 1.600 mensili, al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo familiare PIERGIORGIO BARBIERI ;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 28/02/2021

Il Giudice Delegato
dott. Enrico Vernizzi